



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D’IMPRESA

229-1/2025 P.U.

La Giudice delegata

nella procedura ex artt. 67 c.c.i.i., rubricata al n. 229-1/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a Trani (BT) il 26.01.1980 e [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata a Trani (BT) il 09.08.1981, entrambi residenti a Trani alla [REDACTED] [REDACTED] n.4, rappresentati e difesi dall’ avv. Margherita Musicco, in virtù di procura in atti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 03.11.2025 [REDACTED] e [REDACTED], rappresentando una debitoria di € 259.327,34 (compresi i costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della somma di € 106.620,59 nell’arco temporale di dodici anni e otto mesi con 151 rate mensili da € 700,00 ed una da € 566,39 con Filippo Cerfeda, padre del ricorrente, in qualità di garante. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le percentuali indicate nella relazione dell’OCC.

Il ricorrente è dipendente della “Luci Gab. Metal s.r.l.”, percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.800,00 circa; mentre la ricorrente è dipendente della “La Pinta s.r.l.” con retribuzione di € 800,00.

Il patrimonio dei ricorrenti è rappresentato dall’immobile, adibito a civile abitazione, sito nel Comune di Trani in [REDACTED] n. 4 con annesso box auto (beni oggetto di procedura esecutiva immobiliare r.g.n. 136/2025 Tribunale di Trani).

L’OCC, dott.ssa Filomena Baldino, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.



Con decreto del 06.11.2025 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare nn. 136/2025.

Siena Npl 2018 s.p.a., creditore ipotecario, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, eccependo l'eccessiva durata del piano e la convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano così come proposto.

A seguito delle osservazioni del creditore ipotecario e delle certificazioni del credito trasmesse da alcuni creditori, compresa Siena Npl, l'OCC ha modificato la percentuale di soddisfo dei creditori, mutando anche l'importo complessivo del piano.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi sopra indicate.

La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti è giustificata dalle vicende lavorative non favorevoli del Fiore, cui si sono aggiunte le spese per il sostentamento del nucleo familiare e l'accollo del mutuo richiesto alla MPS dal costruttore dell'immobile adibito a civile abitazione.

I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risulta essere stato esdebitato o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. A tal proposito, si evidenzia che non risulta il ricorso a forme di credito al consumo o indebitamento sistematico.



In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento. Pertanto, l’osservazione del creditore ipotecario sull’eccessiva durata del piano risulta non fondata.

Passando all’esame della convenienza del piano, il creditore ipotecario ritiene l’alternativa liquidatoria più vantaggiosa rispetto al presente piano avuto riguardo il valore di stima del bene. L’obiezione non è condivisibile se si considera che l’offerta minima di acquisto per il secondo tentativo di vendita è pari ad € 91.500,00 (primo tentativo di asta non perveniva alcuna offerta di acquisto degli immobili), e che, essendo stato proposto il pagamento di € 106.620,59, di cui € 94.035,93 al creditore ipotecario (68,43% della somma precettata), si reputa equilibrato il sacrificio dei creditori, anche dell’ipotecario, rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Con riferimento al compenso dovuto all’OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all’art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l’omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell’integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell’OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell’OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null’altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dei ricorrenti [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);



- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese con precipuo riferimento alla procedura esecutiva immobiliare n. 136/2025 rg. es. pendente innanzi al Tribunale di Trani;
- 3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 28 gennaio 2026

La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

